



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 416 del 24/06/2024

Oggetto: SERVIZIO DI COMUNITÀ'. IMPEGNO DI SPESA. .

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO:

- il Decreto Sindacale n. 14 in data 25.03.2024 di assegnazione dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area Servizi alla Persona, ai sensi degli artt. 16 e ss. CCNL 16.11.2022 – Comparto Funzioni Locali e dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 21/12/2023, n. 159 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2024/2026;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 20/12/2023, n. 86, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione degli esercizi 2024/2025/2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale 21/12/2023, n. 159, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2024/2025/2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale 29/02/2024, n. 18, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per gli anni 2024/2025/2026;

PREMESSO che il Tribunale Ordinario di Varese con proprio decreto proc. n. 2177/2018 R.G. ha affidato il minore al Comune di Malnate incaricando i Servizi Sociali dell'Ente di valutare il suo più idoneo collocamento;

ATTESO che in adempimento del decreto di affido del minore all'ente, il Servizio Tutela Minori del Distretto di Varese aveva individuato la comunità educativa La Casa Davanti al Sole Società Cooperativa Sociale a R.L., con sede legale in Venegono Inferiore (VA), Via Cavour n. 24, Partita IVA 01453990127, quale struttura idonea ad accogliere il minore;

RICHIAMATA la determinazione n. 497 che affidava il servizio alla predetta comunità educativa con scadenza 30.06.2024;

ATTESO che il Servizio Tutela Minori ha comunicato la necessità di proseguire nell'accoglienza del minore presso la suddetta comunità La Casa Davanti al Sole Società Cooperativa Sociale a R.L., con sede legale in Venegono Inferiore (VA), Via Cavour n. 24, Partita IVA 01453990127, fino al 31 dicembre 2024;

TENUTO CONTO che risulta quindi necessario assumere a carico del Comune di Malnate il conseguente onere di spesa, trattandosi di intervento collegato alle attribuzioni trasferite in capo ai Comuni come previsto dal D.P.R. n. 616/77;

RICHIAMATA la normativa in materia:

- Legge n. 328 dell'8.11.2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge Regionale n. 3 del 12.03.2008, "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale";
- Legge n. 184 del 4.05.1983, "Diritto del minore ad una famiglia", modificata dalla Legge n. 149 del 28.03.2001, "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 recante Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del Codice Civile";
- Legge Regionale n. 34 del 14.12.2004, "Politiche Regionali per i Minori";

VISTO l'art. 22 c.2 lett. c) della legge 320/2000 che indica tra gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogate erogabili di competenza degli enti Locali sotto forma di beni e servizi, "Interventi di sostegno per minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza";

ACCERTATO che la struttura individuata opera nel rispetto delle prescrizioni regionali in materia di requisiti di funzionamento ed accreditamento;

ATTESO che risulta prioritario proseguire nell'inserimento presso la struttura individuata per garantire continuità nella presa in carico del minore;

RICHIAMATO l'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 che prevede la possibilità che il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.

ATTESO che la spesa per l'affidamento del servizio di comunità non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, di cui la determinazione n. 497 del 07.09.2023;

RITENUTO pertanto proseguire nell'affidamento del servizio di comunità per il minore, specificato in allegato, presso La Casa Davanti al Sole Società Cooperativa Sociale a R.L., con sede legale in Venegono Inferiore (VA), Via Cavour n. 24, Partita IVA 01453990127, per il periodo luglio –

dicembre 2024 per un importo di € 25.760,00 (€ 140,00 al giorno x 184 giorni) oltre IVA al 5% pari ad € 1.288,00, complessivamente pari ad € 27.048,00;

ATTESO altresì che:

- con nota prot. n. 23074 del 07.11.2023 La Casa Davanti al Sole Società Cooperativa Sociale a R.L. comunicava causa incremento ISTAT un aumento di retta di € 6,00 oltre iva al giorno con decorrenza 01.01.2024 (periodo di incremento gennaio aprile per n. 121 giorni); incremento spesa € 726,00 oltre iva € 36,3, quota complessiva € 762,3;
- con nota prot. n. 6460 del 21.03.2024 La Casa Davanti al Sole Società Cooperativa Sociale a R.L. comunicava, a seguito del rinnovo del contratto collettivo di categoria (CCNL Cooperative Sociali sottoscritto in data 26 gennaio 2024) un incremento di retta, con decorrenza 01.05.2024 (periodo di incremento maggio-giugno per n. 61 giorni), di € 11,00 al giorno oltre iva; incremento spesa € 671,00, iva € 33,55, quota complessiva € 704,55;

RITENUTO pertanto integrare l'impegno n. 123/2024 assunto con determinazione n. 497 del 07.09.2023, con la quota di € 1.397,00 oltre iva € 69,85, importo complessivo € 1.466,85;

CONSIDERATO che La Casa Davanti al Sole Società Cooperativa Sociale a R.L.:

- è in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto del presente affidamento, come previsto dall'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023;
- ha dichiarato di applicare ai lavoratori impiegati nell'affidamento del servizio il contratto nazionale di lavoro CCNL delle Cooperative sociali;
- sono stati effettuati con esito positivo i controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e di ordine speciale di cui all'art. 100 del D. Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che il **CIG (Z803C5E67B)** è stato rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

ATTESO che si procederà ad attestare la prosecuzione del contratto mediante apposito scambio di lettere tra le parti tramite posta elettronica certificata;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990, dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Malnate, di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la sua regolarità e correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. AUTORIZZARE, per le ragioni citate in premessa, la spesa per la prosecuzione dell'inserimento del minore, le cui generalità sono indicate nell'allegato riservato a tutela della riservatezza dello stesso, presso la comunità educativa La Casa Davanti al Sole Società Cooperativa Sociale a R.L., con sede legale in Venegono Inferiore (VA), Via Cavour n. 24, Partita IVA 01453990127, per il periodo luglio – dicembre 2024, per un importo di € 25.760,00 (€ 140,00 al giorno x 184 giorni) oltre IVA al 5% pari ad € 1.288,00, complessivamente pari ad € 27.048,00;

2. DARE ATTO che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000;

3. ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

4. IMPEGNARE la spesa di € 27.048,00 al capitolo 520/0 impegno n. 875/2024 del bilancio di previsione 2024; nel contempo modificare l'impegno n.123/2024 integrandolo con la quota complessiva di € 1.466,85, come indicato nella scheda contabile allegata.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(CALCAGNO ENZA)
con firma digitale**